

Assicurazione Multirischi

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: Assimoco S.p.A. Prodotto: "Responsabilità civile per l'economia solidale"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

RESPONSABILITÀ CIVILE PER L'ECONOMIA SOLIDALE è un prodotto dedicato a soggetti quali: Altri Enti del Terzo Settore (Enti Non Profit), Associazioni di Promozione Sociale (APS), Associazioni riconosciute/non riconosciute, Organizzazioni di volontariato (OdV), Enti filantropici, Enti religiosi, Fondazioni, Imprese sociali (comprese Cooperative sociali), Reti associative, Società di mutuo soccorso, Imprese impatto, Botteghe del mondo, per assicurare la responsabilità civile per i danni provocati a terzi nello svolgimento della loro attività.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Responsabilità civile verso terzi: è assicurata la responsabilità civile imputabile all'Ente per fatti involontari che hanno cagionato un danno corporale (decesso o lesioni personali) o materiale (danneggiamento di beni) ad un terzo. Sono anche assicurati i danni cagionati a terzi da fatto doloso/colposo dalle persone impiegate nello svolgimento dell'attività dell'Ente e di cui deve rispondere per legge.
- ✓ Responsabilità civile verso operai: è assicurata la responsabilità imputabile all'Ente per gli infortuni sofferti dal personale dipendente soggetto agli obblighi previsti dalla disciplina INAIL, per i quali la stessa, dopo aver erogato la prestazione, eserciti l'azione di rivalsa. Inoltre, ai sensi del Codice civile, è assicurata la responsabilità imputabile all'Ente per i danni corporali sofferti dal personale dipendente che non rientrano o che eccedono quelli di cui al precedente paragrafo. La garanzia è efficace se l'Ente è in regola con gli obblighi assicurativi INAIL di legge.
- ✓ Responsabilità civile dei componenti gli Organi sociali: è assicurata la responsabilità civile imputabile ai componenti degli Organi sociali dell'Ente per perdite patrimoniali involontariamente provocate a terzi da un atto illecito commesso in violazione colposa (anche grave) degli obblighi derivanti dalla legge, dallo statuto, dalle delibere di nomina o assembleari e, in generale, dal non diligente adempimento del mandato di carica ricoperto negli Organi sociali dell'Ente. La copertura è estesa agli eredi e al coniuge legittimo.
- ✓ Tutela Legale: sono assicurate le spese di assistenza (civile e penale) stragiudiziale e giudiziale a tutela dei diritti dell'Ente per controversie relative all'ambito dell'attività perseguita, dalla conduzione delle sedi aziendali, della carica ricoperta negli Organi sociali.

Per Responsabilità civile verso terzi e operai, Responsabilità civile dei componenti degli Organi societari e Tutela Legale, la liquidazione del danno al terzo e delle spese non potrà essere superiore al massimale.

È possibile acquistare con il pagamento di un premio aggiuntivo:

Responsabilità civile verso terzi: la copertura RC per Erogazione di prestazione di carattere medico sanitario; Massaggiatori di discipline olistiche, Guide ambientali, escursionistiche e turistiche; Danni dopo l'ultimazione di lavori di installazione, manutenzione, riparazione ai sensi del DM 37/2008; Danni dopo l'ultimazione di lavori di installazione, manutenzione, riparazione; Postuma per veicoli in riparazione.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Responsabilità civile verso terzi e operai: le responsabilità riconducibili allo svolgimento di attività diverse da quelle dichiarate e indicate nella polizza.
- ✗ Responsabilità civile dei componenti gli Organi societari: le cariche ricoperte in Enti diversi da Organizzazioni di Volontariato (OdV) o Associazioni di Promozione Sociale (ApS), Organizzazioni riconosciute o non riconosciute.
- ✗ Tutela legale: non sono assicurabili le associazioni di persone giuridiche, quelle in ambito medico, sanitario, assistenziale e quelle di categoria, i partiti politici e i sindacati, i comitati e le fondazioni, le ONG, le cooperative sociali e le associazioni sportive.



Ci sono limiti di copertura?

- ! sono esclusi i risarcimenti per i danni già assicurati o coperti da altre assicurazioni.

Responsabilità civile verso terzi e operai:

- ! sono presenti tipologie di danni esclusi dalla copertura.
- ! è prevista l'applicazione di una franchigia o di uno scoperto per i danni a persona e cose.
- ! per alcuni eventi coperti sono previsti limiti d'indennizzo, cioè la liquidazione del danno non potrà essere superiore a un importo massimo prestabilito.
- ! è esclusa ogni responsabilità in solido con soggetti non assicurati.
- ! è presente una limitazione della responsabilità in caso di più assicurati coinvolti nel danno.

Responsabilità civile dei componenti gli Organi societari:

- ! sono presenti tipologie di danni esclusi dalla copertura.
- ! per alcuni eventi coperti sono previsti limiti d'indennizzo, cioè la liquidazione del danno non potrà essere superiore a un importo massimo prestabilito.
- ! la copertura vale per le richieste di risarcimento (*sinistri*) pervenute per la prima volta ai componenti degli Organi sociali durante il periodo di validità della polizza e imputabili ad atti illeciti compiuti nello stesso periodo.

Tutela Legale:

- ! sono presenti tipologie di danni esclusi dalla copertura.
- ! per alcuni eventi coperti sono previsti limiti d'indennizzo, cioè la liquidazione del danno non potrà essere superiore a un importo massimo prestabilito.



Dove vale la copertura?

Responsabilità civile verso terzi: sono coperti i danni cagionati a terzi in tutti i paesi del Mondo. Per USA; Canada e Messico la copertura è valida solo per la partecipazione a esposizioni, fiere, mostre, mercati.

Responsabilità civile verso operai: sono coperti gli infortuni sul lavoro accaduti in tutti i paesi del Mondo.

Responsabilità civile dei componenti gli Organi sociali: sono coperti gli incarichi ricoperti in Enti con sede in Italia e per i sinistri dove è chiamata a decidere l'autorità giudiziaria italiana.

Tutela legale: i danni extra-contrattuali sono coperti in tutti gli stati d'Europa, mentre per gli altri danni sono coperti in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

Come Contraente hai l'obbligo di:

- dichiarare e fornire tutte le informazioni necessarie per la valutazione del rischio assicurato. Qualora le dichiarazioni risultino false o reticenti, si può perdere (in maniera totale o parziale) il diritto all'indennizzo o provocare la decadenza della copertura.
- comunicare ogni circostanza che comporti un aggravamento del rischio coperto; se si omette questo adempimento si può perdere (in maniera totale o parziale) il diritto all'indennizzo o provocare la decadenza della copertura.
- in presenza di altre assicurazioni che coprono lo stesso rischio assicurato con questa polizza, in caso di sinistro, hai il dovere di comunicarlo a tutti gli assicuratori.
- denunciare il sinistro nei tempi previsti contrattualmente, inviando per iscritto alla Compagnia o all'intermediario la denuncia di sinistro unitamente a tutta la documentazione comprovante l'evento; se si omette questo adempimento si può perdere (in maniera totale o parziale) il diritto all'indennizzo o provocare la decadenza della copertura.



Quando e come devo pagare?

Il primo premio o la prima rata di premio (comprensivo di imposte di legge) devono essere corrisposti alla firma del contratto. I premi successivi o le rate di premio successive devono essere pagati entro il trentesimo giorno dopo quello della loro scadenza. La copertura prevede frazionamento (mensile, trimestrale e semestrale) del premio annuo. In caso di durata temporanea il premio deve essere pagato in un'unica soluzione al momento della stipulazione. Il pagamento può essere effettuato tramite: addebito automatico sul conto corrente (procedura SEPA), assegno bancario, postale o circolare non trasferibile intestato alla Compagnia o all'intermediario, bonifico bancario con accredito sull'apposito conto corrente intestato alla Compagnia o all'intermediario, in contanti (entro il limite di € 750 annui) o con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l'intermediario.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'intermediario alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia.

La copertura ha una durata annuale o poliennale superiore a due anni: è previsto il tacito rinnovo automatico a ciascuna scadenza anniversaria.

La copertura temporanea (inferiore a un anno) ha una durata prestabilita e termina automaticamente alla scadenza pattuita.



Come posso disdire la polizza?

La polizza può essere disdetta dal Contraente o dalla Compagnia, con le seguenti modalità:

- a ogni scadenza annuale della polizza: mediante l'invio di lettera raccomandata o di comunicazione di posta elettronica certificata spedita con preavviso di almeno 30 giorni prima della scadenza annuale.
- dopo ogni avviso di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto di un indennizzo, mediante l'invio di lettera raccomandata o di comunicazione di posta elettronica certificata spedita con preavviso di almeno 30 giorni.